AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Direzione Contrattazione I

ARAN - Protocollo Uscita
N.0006572/2018 del 04/04/2018

Procura della Repubblica
presso il Tribunale Ordinario di Milano

alla c.a. dr. Francesco Greco

prot.procura.milano@giustiziacert.it

e p.c. Ministero della Giustizia – D.O.G.
Personale e Servizi
D.G. Personale e Formazione
prot.dog@giustiziacert.it

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di MILANO - Prot. 05/04/2018.0007109.E

Rif. A.Ra.N. 3379/02.03.2018

OGGETTO: Applicazione della contrattazione collettiva ad istituti di gestione del personale – lavoro domenicale, festivo e in giornate non lavorative.

Si fa riferimento alla nota del 2 marzo u.s. con la quale si chiede all'A.Ra.N. un chiarimento circa l'applicazione della nuova disciplina prevista dall'art. 21, comma 1, del CCNL 12.2.2018, in particolare per quanto attiene al trattamento da riconoscere nel caso di prestazione di lavoro resa di domenica.

Nel quesito si chiede, in particolare, se sia corretta l'ipotesi secondo cui il lavoro domenicale (ove la domenica coincida con il giorno di riposo settimanale) vada compensato cumulativamente con la maturazione di un giorno di riposo compensativo indipendentemente dal numero di ore di lavoro prestate, un riposo compensativo corrispondente al numero delle ore effettivamente lavorate e la maggiorazione retributiva pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lett. a) del CCNL 12.2.2018, anche in riferimento ad una circolare in materia emanata a cura del Ministero della Giustizia.

In proposito, questa Agenzia ritiene che spetti alle amministrazioni centrali rispondere ai quesiti dei propri uffici distaccati o periferici, al fine di garantire un'attuazione omogenea delle norme contrattuali nell'ambito delle diverse strutture organizzative in cui si articolano le amministrazioni stesse.

Ad ogni buon conto, considerata anche la novità del testo contrattuale, si chiarisce quanto segue.

La clausola contrattuale contenuta al primo comma dell'art. 21 del CCNL del comparto Funzioni centrali chiarisce che la prestazione resa per particolari esigenze nel giorno del riposo settimanale da un dipendente non in turno dà diritto al riposo compensativo per le sole ore lavorate

IA DEL CORSO 476,
0186 ROMA
EL. [indicare n. telefono]
.F. 97104250580

aran
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

e alla maggiorazione retributiva pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lett. a).

L'ipotesi formulata nel quesito di riconoscere in aggiunta un'ulteriore giornata in sostituzione del riposo settimanale non goduto non appare, quindi, coerente con il disposto contrattuale sopra richiamato.

Il Dirigente
(dr.ssa Patrizia Colagiovanni)

VIA DEL CORSO 476,
00186 ROMA
TEL. [indicare n. telefono]
C.F. 97104250580